

Circolare 18/2025

RIMBORSI PER I PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

Sono stati chiariti alcuni aspetti in merito ai rimborsi spesa per i **professionisti con partita IVA**, con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 270/2025 che dice, in sostanza, questo:

1. Nuovo regime dal 2025 (art. 54, c. 2, lett. b TUIR)

- Dal periodo d'imposta **2025** i rimborsi di spese **effettivamente sostenute per l'incarico** e **addebitate analiticamente** al cliente **non concorrono al reddito** del professionista.
- In parallelo, quelle stesse spese **non sono più deducibili** dal professionista (sono "neutre": non tassate in entrata, non dedotte in uscita).

2. Cosa vuol dire "addebitate analiticamente"

Per essere esclusi dal reddito, i rimborsi devono:

- riguardare **spese realmente sostenute** per quello specifico incarico;
- essere **indicate separatamente in fattura** rispetto al compenso;
- essere **documentate** in modo puntuale (fatture, scontrini, biglietti, pedaggi, ecc.) da cui risulti:
 - tipo di spesa,
 - importo,
 - collegamento preciso all'attività svolta.

L'Agenzia chiarisce che tutto ciò serve a evitare che nel rimborso si "nasconda" una quota di compenso.

3. Il punto chiave sui rimborsi chilometrici

Nel caso esaminato:

- il professionista addebita un **rimborso chilometrico** calcolato come "km x tariffa €/km",
- documenta solo con un **prospetto interno** (tragitti, orari, km, Google Maps, Telepass),
- **non** ci sono giustificativi fiscali di terzi (carburante, parcheggi, ecc.).

Per l'Agenzia **questo non è un rimborso "analitico"** ai sensi dell'art. 54, c. 2, lett. b:

☞ quindi il **rimborso chilometrico concorre al reddito professionale**

☞ e va **assoggettato a ritenuta d'acconto** come un normale compenso.

Le relative spese d'auto restano **deducibili** per il professionista secondo le regole ordinarie (limiti art. 54 TUIR).

In pratica, per i professionisti P.IVA

- **Rimborso spese "a piè di lista" con scontrini/fatture intestate (viaggi, vitto, alloggio, pedaggi, treni, aerei, taxi)**
→ se addebitate separatamente e ben documentate, **dal 2025 possono essere escluse dal reddito** e non subire ritenuta.
- **Rimborso chilometrico a €/km, anche se supportato da prospetti interni di tragitti**
→ per l'Agenzia **non è abbastanza "analitico"**:
 - rimane **interamente imponible**,
 - soggetto a **ritenuta d'acconto**,
 - l'auto continua a essere gestita in deduzione secondo le regole normali.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489